

DIRITTO SOCIETARIO

Finanziamento soci e prescrizione del credito

di Lucia Recchioni

Il **finanziamento** del socio a favore della società è soggetto a **prescrizione**? **Dopo quanti anni si prescrive?** E, soprattutto, la prescrizione del credito può comportare la rilevazione di una **sopravvenienza attiva tassabile** in capo alla società?

Una delle più recenti pronunce riguardante le problematiche in esame risale al marzo 2017 e si sofferma sui **termini di prescrizione** del credito vantato dal socio nei confronti di una **società in nome collettivo**, e, nello specifico, sull'applicabilità dell'[articolo 2494 cod. civ.](#), in forza del quale *“**si prescrivono in cinque anni i diritti che derivano dai rapporti sociali, se la società è iscritta nel registro delle imprese**”*.

Con la [sentenza n. 6561 del 14.03.2017](#) la **Corte di Cassazione** ha infatti chiarito che *“è invero consolidato orientamento di questa Corte che la **prescrizione solo quinquennale**, che viene dettata nel comma 1 dell'art. 2949, non abbia portata smisurata, bensì **ristretta**. La stessa riguarda unicamente, cioè, i diritti che derivano da **rapporti inerenti all'organizzazione sociale in dipendenza diretta con il contratto sociale**, nonché da rapporti relativi alle situazioni propriamente organizzative determinate dal successivo svolgimento della vita sociale”*.

Deve pertanto ritenersi che la fattispecie del **recupero** delle somme versate in società a titolo di **finanziamento soci** non rientri nell'ambito della **prescrizione quinquennale**, posto che il rapporto **non** trova la sua fonte in un obbligo derivante dal **rapporto sociale**, ma in un **mero accordo** tra le parti per la concessione di una somma a titolo di finanziamento.

Tutto ciò premesso, e considerato il **termine ordinario decennale di prescrizione**, dubbi potrebbero sorgere con riferimento alle **società di capitali**, i cui soci, come noto, ogni anno approvano il **bilancio di esercizio**.

In questo caso, l'**approvazione del bilancio** può configurare una **ricognizione di debito** idonea ad **interrompere la prescrizione**?

Sul punto pare utile richiamare la sentenza della **CTR Bari del 16.12.2010**, con la quale è stato stabilito che *“la **iscrizione in bilancio** dei surrichiamati **finanziamenti**, e quindi del conseguente **debito verso i soci**, equivale a **riconoscimento di debito**, **impedendone la prescrizione** avendo effetto interruttivo ai sensi dell'art. 2944 c.c., con la conseguenza che i relativi importi **non possono costituire una sopravvenienza attiva**. Per univoca e costante giurisprudenza, alla quale questa Commissione convintamente aderisce, in materia di scritture contabili, il dato risultante dal **bilancio di una s.r.l.**, come nel caso di specie, ha la stessa efficacia di una **ricognizione di debito** pur*

trattandosi di un atto non negoziale (cfr. Cass. Civ. 8248/00, 5324/05)".

Considerata la **manca**za di **chiarimenti ufficiali**, e tenuto conto dei contrasti interpretativi sorti, si ritiene tuttavia preferibile **interrompere** i termini di **prescrizione** con un **atto di costituzione in mora** del debitore-società, prima del decorso dei **dieci anni**.

La richiamata sentenza della CTR Bari assume poi, ovviamente, rilievo anche ai **fini fiscali**, considerato che scaturisce da un **ricorso** avverso un **avviso di accertamento** del 2008, con il quale l'Agenzia delle Entrate aveva riconosciuto un maggior reddito derivante da una **sopravvenienza attiva** in capo ad una **Srl**, in quanto *"nell'anno 2004 erano trascorsi i termini, previsti dall'art. 2949 c.c. per la restituzione dei finanziamenti del 2000, operati dai soci"*.

I Giudici della CTR Bari, **escludendo** l'intervenuta **prescrizione del credito**, non si sono tuttavia pronunciati sugli eventuali **effetti fiscali** della stessa.

Si rende quindi necessario ricordare che la **CTR L'Aquila**, con la **sentenza 54 dell'11.07.2012** (sempre riguardante una Srl), aveva chiarito che l'eventuale **prescrizione del credito non** consentiva di rilevare una **sopravvenienza attiva**, in forza della precedente formulazione dell'**articolo 88 Tuir**, che, come noto, prevedeva che *"non si considerano sopravvenienze attive i versamenti in denaro o in natura fatti a fondo perduto o in conto capitale alle società e agli enti dai propri soci e la rinuncia dei soci ai crediti..."*.

Oggi la norma è stata modificata, e prevede che *"la **rinuncia dei soci ai crediti** si considera **sopravvenienza attiva** per la parte che **eccede il relativo valore fiscale**. A tal fine, il socio, con **dichiarazione sostitutiva di atto notorio**, comunica alla partecipata tale valore; in assenza di tale comunicazione, il valore fiscale del credito è assunto pari a zero"*.

Considerata la nuova disposizione normativa, pertanto, nell'anno di intervenuta prescrizione il socio dovrebbe comunque trasmettere alla società una **dichiarazione sostitutiva di atto notorio** attestante il **valore del credito**.

Da ultimo pare utile sottolineare che, se da un lato il **finanziamento del socio** è soggetto a **prescrizione**, dall'altro l'**articolo 2467 cod. civ.** prevede comunque la **postergazione** dei **finanziamenti** *"concessi in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata dalla società, risulta un eccessivo **squilibrio dell'indebitamento** rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento"*.

Ricorrendo quest'ultima fattispecie, pertanto, l'approssimarsi del **termine di prescrizione** non consente comunque alla società la **restituzione degli importi** a debito.

Master di specializzazione

IL BILANCIO POST RIFORMA E LA NUOVA DISCIPLINA FISCALE

[Scopri le sedi in programmazione >](#)